

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
- rilevato che l'art.4, comma 3 della citata legge stabilisce che le modalità di funzionamento del Comitato regionale per la protezione civile siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- evidenziato che la legge regionale n. 5/2001 distingue tra le attività di prevenzione, quelle in occasione di una calamità di ridotte dimensioni e la calamità che interessa vaste porzioni del territorio regionale e definisce i compiti dei privati e degli enti locali nelle attività di prevenzione, sorveglianza, pianificazione dell'uso e realizzazione di opere di difesa e di protezione civile con i correlati ambiti di responsabilità, prevedendo che l'intervento a protezione della pubblica incolumità rispetto alle situazioni di rischio naturale si articola in tre fasi strettamente correlate la previsione, la prevenzione e il soccorso e il superamento dell'emergenza;
- rilevato che Regione e Comuni provvedono in relazione alle diverse ipotesi di rischio alla realizzazione di opere programmabili o urgenti e indifferibili atte a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone e ai loro beni oppure a garantire in caso di calamità i soccorsi, l'erogazione dei servizi primari, il collegamento tra gli abitati e il ripristino delle aree e delle infrastrutture danneggiate;
- richiamato l'articolo 8 “Rischio idrogeologico” della legge regionale n. 5/2001 che stabilisce che la Giunta regionale disciplini con propria deliberazione il procedimento di concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi programmabili atti a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone o ai beni, in relazione alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale;
- richiamato l'articolo 9 “Interventi urgenti e indifferibili” della legge regionale n. 5/2001 che stabilisce che la Giunta regionale disciplini con propria deliberazione il procedimento di concessione contributi per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili da parte dei Comuni al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati;
- richiamato l'articolo 11 “Interventi dei Comuni” della legge regionale n. 5/2001 che stabilisce che la Giunta regionale disciplini con propria deliberazione il procedimento di concessione dei rimborsi alle amministrazioni comunali delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- richiamato l'articolo 13 “Contributi agli enti locali” della legge regionale n. 5/2001 che stabilisce che la Giunta regionale disciplini con propria deliberazione il procedimento di concessione dei rimborsi alle amministrazioni comunali delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi urgenti atti a garantire le condizioni essenziali di vivibilità in caso di eventi calamitosi;
- esaminati i documenti predisposti dal Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche e dalla Direzione Protezione Civile (per gli aspetti connessi al funzionamento del Comitato regionale di Protezione civile) nei quali sono disciplinate le modalità per la segnalazione, la verifica e l'erogazione dei contributi ai Comuni nella misura massima del 95% della spesa ammissibile come stabilito dagli articoli 8, 9, 11 e 13 della legge regionale n. 5/2001 e per il funzionamento del Comitato regionale per la Protezione Civile come stabilito all'art. 4 della legge regionale n. 5/2001;
- visto il parere rilasciato in data 23.04.2002, prot. n. 1296/2002/CP, dal Consiglio Permanente Enti Locali che ha proposto di modificare nell'Allegato 2 le modalità di erogazione del contributo, quando il costo complessivo dell'intervento sia inferiore o uguale a 100.000 Euro sia nel caso di intervento programmabile ai sensi dell'art. 8 sia nel caso di intervento urgente e

- indifferibile ai sensi dell'art. 9, e di rendere ammissibile a finanziamento nella stessa percentuale di contributo anche gli eventuali maggiori costi rispetto al preventivo, nel caso di intervento programmabile ai sensi dell'art. 8;
- considerato di concordare con le modifiche proposte dal Consiglio Permanente Enti Locali nel proprio parere in data 23.04.2002, prot. n. 1296/2002/CP, circa la modalità di erogazione dei contributi, specificando solo che l'erogazione del saldo del contributo si ha ad avvenuto collaudo delle opere e non alla semplice ultimazione delle stesse, ma di ritenere non accoglibile la richiesta della copertura dei maggiori costi rispetto a quanto preventivato, nel caso di interventi programmabili ai sensi dell'art. 8, in relazione ai tempi concessi per la migliore definizione dell'intervento stesso;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31.12.2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
 - visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche e dal Direttore della Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
 - su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Franco Vallet;
 - ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le modalità di funzionamento del Comitato per la protezione civile contenute nell'allegato 1 alla presente deliberazione "Modalità di funzionamento del Comitato per la protezione civile" come stabilito all'art. 4 della legge regionale n. 5/2001;
2. di approvare le procedure e le modalità di concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi programmabili atti a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone o ai beni, in relazione alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 8 "Rischio idrogeologico" e per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili da parte dei Comuni al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati ai sensi dell'articolo 9 "Interventi urgenti e indifferibili" della legge regionale n. 5/2001 contenute nell'allegato 2 alla presente deliberazione "Disciplina del procedimento di concessione dei contributi ai Comuni per attività di prevenzione dei rischi idrogeologici";
3. di approvare le procedure e le modalità di concessione dei rimborsi alle amministrazioni comunali delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 11 "Interventi dei Comuni" e dell'articolo 13 "Contributi agli enti locali" della legge regionale n. 5/2001 contenute nell'allegato 3 alla presente deliberazione "Disciplina del procedimento di concessione dei contributi ai Comuni per attività di soccorso in caso di calamità idrogeologica";
4. di stabilire che la spesa ammissibile per ciascun intervento ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale n. 5/2001 per accedere ai contributi previsti dai medesimi articoli deve essere superiore a 5.000 euro.

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Comitato regionale per la protezione civile

Il Comitato regionale per la protezione civile (che per brevità verrà chiamato in seguito: "Comitato") è costituito al fine di assicurare, nell'ambito delle competenze della Regione, lo svolgimento delle attività di protezione civile, tra cui la predisposizione e l'attuazione dei programmi e dei piani di previsione e di prevenzione dei rischi, in relazione alle diverse tipologie di calamità.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Regione, che lo presiede, e dura in carica cinque anni.

Al Comitato spettano principalmente i seguenti compiti:

- ◆ predisposizione e attuazione dei programmi e dei piani regionali di previsione e prevenzione dei rischi;
- ◆ adozione dei relativi piani di emergenza;
- ◆ parere tecnico e di fattibilità in merito ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale;

Il Comitato, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di esperti o rappresentanti di enti ed istituzioni, anche operanti al di fuori dell'ambito regionale, in relazione alle specifiche tematiche che dovessero presentarsi.

Nell'ambito del Comitato potranno essere costituiti gruppi di lavoro incaricati di studi particolari riferiti alle attività di previsione, prevenzione e pianificazione.

In occasione di calamità pubbliche rilevanti il Comitato regionale per la protezione civile, con gli opportuni adattamenti, assume le funzioni di Centro di Coordinamento dei soccorsi tecnici e sanitari (C.C.S.), garantendo la continuità tra le funzioni di predisposizione e quelle di attuazione dei piani e delle misure di protezione civile.

Comitato regionale per la protezione civile convocato in forma ristretta

In caso di urgenza il Comitato può essere convocato in forma "ristretta" e sarà composto dal Presidente della Regione o Assessore delegato, dal Direttore della protezione civile o suo delegato, dal Coordinatore del dipartimento Enti Locali, servizi di prefettura e protezione civile e dal Direttore dei Servizi Antincendio e di Soccorso.

I provvedimenti adottati dal Comitato riunito in forma "ristretta" dovranno essere ratificati dal Comitato riunito in seduta plenaria nel corso della prima riunione successiva.

Gruppo esecutivo del comitato regionale per la protezione civile

Nell'ambito del Comitato è istituito un "gruppo esecutivo" a carattere permanente composto dal Direttore della protezione civile o dal Capo del Servizio Interventi Operativi della protezione civile, dal Questore o suo rappresentante, dal Direttore Servizi Antincendio e Soccorso o suo rappresentante, dal responsabile U.O.118 o suo rappresentante e dal delegato P.C. della Croce Rossa Italiana o suo rappresentante.

La funzione del gruppo esecutivo permanente, che si riunisce su convocazione del Direttore della Protezione civile, è quella di dare continuità di coordinamento alle attività della Protezione civile e di dare attuazione alle deliberazioni del Comitato.

Al fine di garantire un tempestivo intervento e un adeguamento immediato dei piani di emergenza all'evolversi delle diverse situazioni di rischio, è data facoltà al "gruppo esecutivo permanente" di approvare modifiche ai piani di emergenza. Tali modifiche verranno successivamente ratificate da parte del Comitato in seduta plenaria.

ALLEGATO 2

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

GENERALITA'

I Comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono a segnalare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nell'ambito del proprio territorio al centro operativo della Protezione Civile e alla struttura regionale competente in materia (vedi allegato 4) oppure, nel caso di dubbi sull'individuazione della struttura competente, al Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche, che provvederà ad informare le strutture competenti per materia per l'espletamento dell'istruttoria.

In caso di urgenza è comunque sufficiente effettuare la comunicazione solo al centro operativo della Protezione Civile che provvederà a informare le strutture regionali competenti.

Per la segnalazione del dissesto potenziale o in atto va utilizzata la scheda di cui all'allegato 5 che deve contenere i dati preliminari necessari per una prima valutazione delle condizioni di rischio, l'indicazione delle eventuali iniziative adottate, nonché una stima finanziaria dell'intervento, se possibile, sulla base di importi parametrici.

A seguito di ogni segnalazione, i tecnici della struttura regionale competente provvederanno ad effettuare un sopralluogo al fine di accertare la situazione e le misure adottate e per verificarne l'ammissibilità ai contributi di cui alla l.r. 5/2001.

La verifica del livello di rischio e quindi della conseguente urgenza ed indifferibilità dell'intervento porta a individuare due tipologie di intervento a diverso livello di urgenza:

- intervento programmabile
- intervento urgente ed indifferibile

INTERVENTO PROGRAMMABILE – ART. 8

Nel caso di intervento “programmabile”, il Comune è autorizzato a procedere alla progettazione dell'intervento necessario, così come definito durante l'accertamento della situazione, con lettera dell'Assessore del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, sulla base della relazione tecnica della Struttura competente.

Per l'affidamento della progettazione trovano applicazione le procedure previste dalla l.r. 12/96 e successive modificazioni. Sulla progettazione preliminare va acquisito il parere vincolante della struttura regionale competente in materia.

Il Comune provvede quindi a trasmettere alla struttura regionale competente il progetto definitivo corredato delle autorizzazioni e dei pareri necessari (compresa la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 14/99 ove necessaria) per il suo inserimento nel programma triennale di finanziamenti di cui all'art. 8 comma 3. Con l'inserimento dell'intervento nel

programma viene stabilita l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento stesso e viene determinata l'entità del contributo.

Sono ammissibili al finanziamento gli oneri relativi alla progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori (compresi quelli per la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza), l'importo netto di contratto dei lavori, gli oneri di acquisizione delle aree, dei monitoraggi, dei sondaggi, dei prelievi e dei campionamenti, nonché delle prove di laboratorio eventualmente necessari, gli oneri per IVA e contributi previdenziali. Non sono ammissibili gli oneri per eventuali consulenze per la procedura di appalto o derivanti da contenzioso e le spese tecniche per supporti al coordinatore del ciclo e di cui all'art. 19, comma 4 bis, ed all'art. 45, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune deve procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro dodici mesi dall'avvenuta comunicazione del finanziamento e terminare i lavori con l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:

a) Costo complessivo dell'intervento inferiore o uguale a 100.000 Euro:

- - una quota pari al 30% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del programma di finanziamenti;
- - una quota pari al 50% dell'importo del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- - la liquidazione del saldo ad avvenuto collaudo dei lavori previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

b) Costo complessivo dell'intervento superiore a 100.000 Euro:

- una quota pari al 10% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del programma di finanziamenti;
- una quota pari all'80% dell'importo del contributo relativo ad ogni stato d'avanzamento;
- il saldo, comprensivo delle spese tecniche, all'approvazione del collaudo dei lavori, previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

Se l'importo complessivo finale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta, supera quanto preventivato, il Comune dovrà provvedere a coprire i maggiori oneri.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine per l'affidamento dei lavori il Comune dovrà illustrare le motivazioni del ritardo e verificare le condizioni di rischio. L'intervento può essere inserito nel programma dell'anno successivo compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in relazione alla priorità di realizzazione dell'intervento stesso.

E' fatta salva la possibilità della Giunta regionale di aggiornare il programma stesso nel corso dell'anno in caso si manifesti l'esigenza di finanziare uno o più interventi valutati maggiormente urgenti.

INTERVENTO URGENTE E INDIFFERIBILE – ART. 9

L'ammissibilità al finanziamento dell'intervento valutato, nel corso del sopralluogo, "urgente ed indifferibile" è disposta con lettera dell'Assessore del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, sulla base della relazione tecnica della Struttura competente.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili gli interventi strettamente necessari a garantire condizioni sufficienti di sicurezza per la pubblica incolumità o per l'utilizzo delle infrastrutture minacciate, anche in connessione a sistemi di monitoraggio e di allarme o vincoli di uso del territorio.

La situazione di pericolo deve essere strettamente correlata a specifici intensi eventi meteorologici che innescano il dissesto o l'aggravamento di situazioni preesistenti. La probabile evoluzione del fenomeno di dissesto, ipotizzata sulla base delle conoscenze scientifiche, deve essere tale da lasciar prevedere in tempi brevi il coinvolgimento delle abitazioni e/o delle strutture a rischio.

Gli interventi da attivarsi devono essere quelli strettamente necessari a ripristinare condizioni di sicurezza, anche attraverso la realizzazione di opere di protezione provvisorie, ma di rapida realizzazione. Accanto alla realizzazione di opere deve essere valutata la possibilità di attivare interventi di monitoraggio e di allarme del fenomeno o vincoli del territorio tali da conseguire condizioni di sicurezza.

La realizzazioni degli interventi, anche in fasi successive, deve avvenire quindi in modo rapido, non compatibile con le normali procedure di affidamento, utilizzando le procedure di urgenza previste dalla normativa in materia di lavori pubblici (lavori in economia e/o affidamenti con procedura negoziata).

Il progetto deve preliminarmente essere sottoposto alla verifica vincolante della struttura regionale competente .

Per la realizzazione dell'intervento urgente ed indifferibile devono invece essere acquisite le autorizzazioni del caso attraverso l'attivazione di procedure accelerate. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della l.r. 14/99(Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) non è necessario acquisire il parere di compatibilità ambientale per i lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.

Al finanziamento degli interventi urgenti ed indifferibili si provvede con deliberazione della Giunta regionale, redatta da parte della struttura competente nei limiti delle disponibilità di bilancio. La delibera stabilisce l'importo dei lavori ammissibili al finanziamento e la quota del contributo sugli stessi.

Sono ammissibili al finanziamento gli oneri relativi alla progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori (compresi quelli per la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza), l'importo netto di contratto dei lavori, gli oneri di acquisizione delle aree, dei monitoraggi, dei sondaggi, dei prelievi e dei campionamenti, nonché delle prove di laboratorio eventualmente necessari, gli oneri per IVA e contributi previdenziali. Non sono ammissibili gli oneri per eventuali consulenze per la procedura di appalto o derivanti da contenzioso e le spese tecniche per supporti al coordinatore del ciclo e di cui all'art. 19, comma 4 bis, ed all'art. 45, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune deve procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro tre mesi dalla segnalazione e al loro inizio entro i successivi tre mesi. I lavori devono essere terminati con l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, entro 18 mesi dalla data di inizio dei lavori.

L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:

a) Costo complessivo dell'intervento inferiore o uguale a 100.000 Euro:

- una quota pari al 30% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del programma di finanziamento;
- una quota pari al 50% dell'importo del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- la liquidazione del saldo ad avvenuto collaudo dei lavori previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

b) Costo complessivo dell'intervento superiore a 100.000 Euro:

- una quota pari al 10% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del programma di finanziamenti;
- una quota pari all'80% dell'importo del contributo relativo ad ogni stato d'avanzamento;
- il saldo, comprensivo delle spese tecniche, all'approvazione del collaudo dei lavori, previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

Se l'importo complessivo finale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta, dovesse essere superiore a quanto preventivato, il maggiore importo è ammissibile al finanziamento nel limite massimo del 20%, con la percentuale di contributo uguale a quella stabilita per l'intervento originario.

In caso di pericolo incombente per la pubblica incolumità il Comune deve attivare subito l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza sulla base di una nota tecnica a firma del tecnico che attesti il grado di pericolosità incombente. In questi casi, l'intervento è considerato di "somma o imperiosa urgenza"; tale condizione è certificata dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione comunale interessata.

L'intervento di somma o imperiosa urgenza deve limitarsi alla realizzazione dei soli lavori strettamente necessari a garantire condizioni minime di sicurezza in attesa che siano progettati e realizzati gli interventi di protezione definitivi.

L'intervento urgente ed indifferibile, dichiarato di somma o imperiosa urgenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, è oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nulla osta, permesso o altro assenso comunque denominato, compresa la valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/99.

Al finanziamento degli interventi urgenti ed indifferibili, compresi quelli dichiarati di somma o imperiosa urgenza., si provvede con deliberazione della Giunta regionale redatta da parte della struttura competente nei limiti delle disponibilità di bilancio. La deliberazione stabilisce l'importo dei lavori e degli oneri per spese tecniche dichiarati ammissibili al finanziamento e l'entità del contributo.

All'erogazione del contributo provvede il Dirigente della struttura regionale competente previa presentazione della documentazione tecnica, contabile ed amministrativa di approvazione e di liquidazione certificata dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione comunale interessata.

ALLEGATO 3

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO IN CASO DI CALAMITA' IDROGEOLOGICA – ART. 11 E 13.

Al verificarsi di un dissesto che provoca danni a infrastrutture e/o centri abitati, indipendentemente dagli interventi di sua competenza secondo le vigenti disposizioni, il Comune provvede a segnalare tempestivamente al centro operativo della protezione civile e alla struttura regionale competente per materia le situazioni di pericolo pubblico ed i dissesti in atto nell'ambito del proprio territorio.

Qualora la calamità, in ambito comunale, interessi un'area limitata, possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune e non venga dichiarata l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, lo stesso deve avviare immediatamente tutte le iniziative ritenute necessarie a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dei servizi essenziali eventualmente danneggiati.

Ove richiesto, i tecnici della struttura regionale competente provvedono ad effettuare tempestivamente un sopralluogo per accertare la situazione e coadiuvare le amministrazioni locali nelle eventuali iniziative da porre in atto. Al sopralluogo deve partecipare un rappresentante dell'Amministrazione comunale e un tecnico incaricato dal Comune. Durante il corso del sopralluogo viene definito il tipo di intervento, l'urgenza di realizzazione e una stima finanziaria dello stesso, sulla base di importi parametrici .

Per la segnalazione immediata del dissesto in atto va utilizzata la scheda di cui all'allegato 5 che contiene i dati preliminari necessari per una prima valutazione delle condizioni di rischio.

Il Comune provvede quindi a segnalare alla struttura regionale competente per materia l'importo complessivo dei lavori effettuati trasmettendo la documentazione tecnico-contabile vistata dal Tecnico Comunale e i relativi provvedimenti amministrativi di approvazione e di affidamento dei lavori relativi agli interventi urgenti eseguiti.

Con deliberazione della Giunta regionale, istruita dalla struttura regionale competente che determina la spesa ammissibile, è stabilito, in relazione alle disponibilità di bilancio, l'ammontare del contributo nel limite massimo del 95%.

Quando il Comune abbia provveduto ad adottare provvedimenti atti ad assicurare condizioni essenziali di vivibilità alle popolazioni interessate dall'evento calamitoso, sono ammissibili a finanziamento le spese relative sostenute per:

- ospitalità evacuati;
- ospitalità squadre di intervento;
- acquisto attrezzature di pronto intervento;
- ogni altro intervento atto a garantire condizioni essenziali di vivibilità.

Con deliberazione della Giunta regionale, istruita dalla Direzione della Protezione civile che determina la spesa ammissibile in base alla presentazione di note, fatture spese o altra documentazione tecnico-contabile ritenuta idonea vistata dal Sindaco o dal Segretario Comunale, è stabilito, in relazione alle disponibilità di bilancio, l'ammontare del contributo nel limite massimo del 95%.

Quando le caratteristiche della calamità, per estensione, gravità o importanza dei beni coinvolti, sono tali da assumere grande rilevanza e viene dichiarato lo stato di “eccezionale calamità o avversità atmosferica” da parte del Presidente della regione, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 13, si attua identica procedura a quella indicata nei paragrafi precedenti.

Anche in questo caso, ma compatibilmente con le dimensioni e l’estensione della calamità, i tecnici della struttura regionale competente provvedono ad effettuare un sopralluogo per accertare la situazione e coadiuvare le amministrazioni locali nelle eventuali iniziative da porre in atto. Al sopralluogo, finalizzato a definire gli interventi da attuare, devono partecipare un rappresentante dell’Amministrazione comunale e un tecnico incaricato dal Comune.

ALLEGATO 4

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE REGIONALI

La competenza a realizzare interventi sui corsi d'acqua regionali è suddivisa tra la Direzione Bacini Montani e Difesa del suolo e la Direzione Ambiente, Assetto del territorio e Risorse Idriche dell'Assessorato territorio, Ambiente e Opere Pubbliche. Tali strutture si occupano anche degli interventi sugli smottamenti che interessano le sponde.

La Direzione Ambiente, Assetto del territorio e Risorse Idriche provvede alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua "principali" nei tratti elencati di seguito. La Direzione Bacini Montani e Difesa del suolo, oltre che della sistemazione dei corsi d'acqua cosiddetti secondari (tutti quelli cioè non elencati nel paragrafo seguente) si occupa anche della sistemazione dei versanti in tali bacini idrografici. Il Servizio Difesa del suolo si occupa degli interventi di consolidamento dei versanti che interessano i centri abitati e le principali vie di comunicazione.

I corsi d'acqua di competenza della Direzione Ambiente, Assetto del territorio e Risorse Idriche sono i seguenti:

DORA BALTEA : tratto compreso tra l'abitato di Entrèves, in Comune di Courmayeur e Pont Saint-Martin (confine con il Piemonte).

TORRENTE DI VAL VENY : dalla confluenza con la Dora Ferret, ad Entrèves fino al ponte in Loc. La Visaille a quota 1.675 mt. s.l.m.

TORRENTE DI VAL FERRET : dalla confluenza con la Dora di Val Veny fino al ponte in Loc. La Vachey a quota 1.640 mt. s.l.m.

TORRENTE DORA DI VERNEY : dalla confluenza con la Dora Baltea, a Pré-Saint-Didier, sino alla confluenza con il vallone di Chavanne in Loc. Alpetta a quota 1.760 mt. s.l.m.

TORRENTE ARPY : dalla confluenza con la Dora Baltea, a Morgex sino alla Loc. Parzet nei pressi della Fraz. Prévillair.

DORA DI VALGRISENCHE : dalla confluenza con la Dora Baltea, tra Leverogne ed Arvier, sino allo sbarramento idroelettrico di Valgrisenche a quota mt. 1.660.

DORA DI RHEMES : dalla confluenza con il torrente Savara, ad Introd, sino al Capoluogo di Rhêmes N.D., compreso, a quota 1.723 mt. s.l.m.

TORRENTE SAVARA : dalla confluenza con la Dora Baltea, a Villeneuve, sino al ponte di Eaux Rousses a quota 1.66 mt. s.l.m.

TORRENTE GRAND EYVIA : dalla confluenza con la Dora Baltea, nei pressi di Aymavilles, sino alla confluenza con il Torrente Grauson in Loc. Molina di Cogne a quota 1.540 mt. s.l.m.

TORRENTE URTIER : dalla confluenza tra il torrente Grand Eyvia ed il torrente Grauson sino alla cascata in Loc. Lillaz, nel Comune di Cogne.

TORRENTE CHALAMY : dalla confluenza con la Dora Baltea, in Loc. Favà del Comune di Issogne, sino alla verticale della cava in Loc. Pessoula a quota 450 mt s.l.m.

TORRENTE AYASSE : dalla confluenza con la Dora Baltea, nei pressi di Hòne sino al ponte di Chardonney, in comune di Champorcher, a quota mt. 1.470.

TORRENTE LYS : dalla confluenza con la Dora Baltea, in Loc. Neyroz del Comune di Pont-Saint-Martin, sino al ponte in Loc. Stafal, in Comune di Gressoney La Trinité, a quota 1.820 mt.

TORRENTE EVANCON : dalla confluenza con la Dora Baltea, in Loc. Clapeyas del Comune di Issogne, sino alla confluenza con il Torrente di Cortoz ed il Torrente di Verra nei pressi dell'abitato di Blanchard, in Comune di Ayas.

TORRENTE MARMORE : dalla confluenza con la Dora Baltea, in prossimità di St. Clair nel Comune di Chatillon, sino all'abitato di Breuil (compreso) in comune di Valtournenche.

TORRENTE BUTHIER : dalla confluenza con la Dora Baltea, nei pressi di Aosta, sino allo sbarramento idroelettrico in Loc. Place Moulin del Comune di Bionaz.

TORRENTE BUTHIER DI OLLOMONT : dalla confluenza con il Torrente Buthier di Bionaz, a valle di Valpelline, sino al ponte in Loc. Glassier in Comune di Ollomont a quota 1.550 mt. s.l.m.

TORRENTE ARTANAVAZ : dalla confluenza con il Torrente Buthier, in Loc. Moulin del Comune di Roisan, sino alla confluenza con il Torrente Gran San Bernardo il Loc. Cerisey in Comune di Saint-Rhemy-en-Bosses a quota 1.370 mt. s.l.m.

TORRENTE DEL GRAN S. BERNARDO : dalla confluenza con il Torrente Artanavaz sino alla verticale del viadotto del Traforo del Gran S Bernardo a quota 1.825 mt. s.l.m.

TORRENTE CLOU NEUF : dalla confluenza con la Dora Baltea, sino al ponte per la Fraz. Pont d'Avisod in Comune di Sarre.

TORRENTE COLOMBA : dalla confluenza con la Dora Baltea, sino all'inizio del compluvio roccioso a monte dell'abitato del Villair in Comune di Morgex.

ALLEGATO 5

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEL DISSESTO POTENZIALE O IN ATTO E CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E PERIMETRAZIONE PUNTUALE DEI LIVELLI DI RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Le schede di seguito riportate e le indicazioni metodologiche sono tratte dal Piano dell'Assetto idrogeologico (PAI) adottato il 26/04/2001

Rischio idraulico e idrogeologico puntuale FRANE

Schedatura delle informazioni

ID Scheda

1 Localizzazione del dissesto

Comune _____

Località principale _____

Località interferita/e:

Località	Comune

Infrastruttura/e interferita/e:

Tipologia	Denominazione	Comune

2 Classificazione

Tipologia

(Tab. 4.1. Classificazione dei fenomeni sui versanti e sui corsi d'acqua)

FT1	Deformazioni gravitative profonde in roccia, creep in masse detritiche
FT2	Frane complesse, scorrimenti e colamenti in roccia, detrito e terra
FT3	Scivolamenti rapidi in roccia, detrito e terra, crolli, valanghe di roccia, fluidificazione di terreni superficiali

Stato di attività	quiescente	FL1	Fenomeni non esauriti di cui si hanno notizie antecedenti agli ultimi 100 anni o riconosciuti con chiare evidenze morfologiche
	recentemente attiva	FL2	Movimenti o chiare evidenze di riattivazione negli ultimi 100 anni
	attiva	FL3	Movimenti in atto o registrati negli ultimi 4 anni

Distribuzione
attività

Secondo Cruden e Varnes, 1996

FS1

Frana in diminuzione

FS2

Frana senza variazioni apprezzabili di superficie e di volume

FS3

Frana in avanzamento, retrogressiva, in allargamento

Tipologia

FT1

Deformazioni gravitative profonde in roccia, creep in masse detritiche

FT2

Frane complesse, scorrimenti e colamenti in roccia, detrito e terra

FT3

Scivolamenti rapidi in roccia, detrito e terra, crolli, valanghe di roccia, fluidificazione di terreni superficiali

Dimensioni

larghezza

lunghezza

profondità

Estensione superficiale

Volumi (solo per frane di crollo)

FB1

$<10^4 \text{ m}^2$

FB1

<1

FB2

$10^4 \div 10^5 \text{ m}^2$

FB2

>1

FB3

$10^5 \div 10^6 \text{ m}^2$

FB3

>1

FB4

$>10^6 \text{ m}^2$

FB4

>1

Litologia

3 Interventi

Tipologia
Opere

Stato delle
opere

Effetti delle
opere

Migliorativi

FO1

**Parzialmente
migliorativi**

FO2

Inefficaci o assenti

FO3

Opere negative

Assenti

FF1

Dannose

FF2

Gravemente dannose

FF3

4 Sistemi di monitoraggio

5 Valutazione del Danno

Il dissesto interessa

FE0	Aree disabitate o improduttive.
FE1	Case sparse, infrastrutture viarie minori (viabilità rurale, piste, sentieri, viabilità comunale secondaria), zone agricole o a verde pubblico.
FE2	Nuclei abitati, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie (viabilità comunale principale) .
FE3	Centri abitati parzialmente coinvolti, insediamenti industriali e commerciali, infrastrutture viarie .
FE4	Centri abitati completamente coinvolti, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici, principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale e corsi d'acqua.

Gli elementi a rischio rientrano in una delle classi di vulnerabilità di seguito descritte

FV0	Nessun elemento risulta esposto a rischio.
FV1	Gli elementi a rischio possono subire danni estetici o danni funzionali minori.
FV2	Gli elementi a rischio hanno bassa probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati.
FV3	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati.
FV4	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti, gravemente danneggiati ed esiste la possibilità che vengano coinvolte persone.

Note

Allegare cartografia in scala 1:5.000 con la perimetrazione dell'area potenzialmente a rischio e documentazione fotografica

Rischio idraulico e idrogeologico puntuale

CONOIDI

Schedatura delle informazioni

ID Scheda

1 Localizzazione del dissesto

Comune _____

Località principale _____

Località interferita/e:

Località	Comune

Infrastruttura/e interferita/e:

Tipologia	Denominazione	Comune

Presenza di paleocanali

SI

Presenza di manufatti e/o restringimenti

2 Bacino di alimentazione

Superficie del bacino

CA1

<10 kmq

CA2

10 ÷ 100 kmq

CA3

>100 kmq

Erodibilità del bacino

Franosità del bacino

Copertura boschiva

Presenza di opere a monte

Ricorrenza dell'evento

CR1
CR2
CR3

<10 anni

10 ÷ 50 anni

>50

3 Interventi

Tipologia Opere

--

Stato delle opere

--

Effetti delle opere

Migliorativi

FO1
FO2
FO3

Parzialmente migliorativi

Inefficaci o assenti

Opere negative

Assenti

FF1
FF2
FF3

Dannose

Gravemente dannose

5 Valutazione del Danno

Il dissesto interessa

FE0
FE1
FE2
FE3
FE4

Aree disabitate o improduttive.

Case sparse, infrastrutture viarie minori (viabilità rurale, piste, sentieri, viabilità comunale secondaria), zone agricole o a verde pubblico.

Nuclei abitati, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie (viabilità comunale principale).

Centri abitati parzialmente coinvolti, insediamenti industriali e commerciali, infrastrutture viarie.

Centri abitati completamente coinvolti, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici, principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale e corsi d'acqua.

Gli elementi a rischio rientrano in una delle classi di vulnerabilità di seguito descritte

FV0
FV1
FV2
FV3
FV4

Nessun elemento risulta esposto a rischio;

Gli elementi a rischio possono subire danni estetici o danni funzionali minori;

Gli elementi a rischio hanno bassa probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;

Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;

Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti, gravemente danneggiati ed esiste la possibilità che vengano coinvolte persone.

Note

Allegare cartografia in scala 1:5.000 con la perimetrazione dell'area potenzialmente a rischio e documentazione fotografica

Rischio idraulico e idrogeologico puntuale ESONDAZIONI

Schedatura delle informazioni

ID Scheda

1 Localizzazione del dissesto

Comune _____

Località principale _____

Bacino _____ Corso d'acqua _____

Località interferita/e:

Località	Comune

Infrastruttura/e interferita/e:

Tipologia	Denominazione	Comune

2 Caratteristiche

Superficie

EA1
EA2
EA2
EA3

<1 ha
1 ÷ 10 ha
10 ÷ 100 ha
>100 ha

Ricorrenza

EB1
EB2
EB3

eccezionale (>50 anni)
occassionale (10 ÷ 50 anni)
ricorrente (<10)

Altezza

EC1
EC2
EC3

< 0,5 m
0,5 ÷ 2 m
> 2 m

Materiale depositato

EG1
EG2
EG3

Nulla
Prevalentemente fine
Prevalentemente grossolano

3 Interventi

Tipologia Opere		
Stato delle opere		
Effetti delle opere	Migliorativi	FO1
	Parzialmente migliorativi	FO2
	Inefficaci o assenti	FO3
Opere negative	Assenti	FF1
	Dannose	FF2
	Gravemente dannose	FF3

5 Valutazione del Danno

Il dissesto interessa

FE0	Aree disabitate o improduttive.
FE1	Case sparse, infrastrutture viarie minori (viabilità rurale, piste, sentieri, viabilità comunale secondaria), zone agricole o a verde pubblico.
FE2	Nuclei abitati, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie (viabilità comunale principale) .
FE3	Centri abitati parzialmente coinvolti, insediamenti industriali e commerciali, infrastrutture viarie.
FE4	Centri abitati completamente coinvolti, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici, principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale e corsi d'acqua.

Gli elementi a rischio rientrano in una delle classi di vulnerabilità di seguito descritte

FV0	Nessun elemento risulta esposto a rischio;
FV1	Gli elementi a rischio possono subire danni estetici o danni funzionali minori;
FV2	Gli elementi a rischio hanno bassa probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;
FV3	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;
FV4	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti, gravemente danneggiati ed esiste la possibilità che vengano coinvolte persone.

Note

Allegare cartografia in scala 1:5.000 con la perimetrazione dell'area potenzialmente a rischio e documentazione fotografica

1 Localizzazione del dissesto

Comune _____

Località principale _____

Località interferita/e:

Località	Comune

Infrastruttura/e interferita/e:

Tipologia	Denominazione	Comune

2 Caratteristiche

Dimensione del materiale trasportato (m)

VR0

eccezionale (poche segnalazioni)

VR1

ricorrente (una segnalazione ogni 5 anni)

VR2

abituale (una segnalazione ogni 1 ÷ 2 anni)

Pendenza del cono di deiezione (%)

VV0

piccole (< 10.000 m³)

VV1

medie (10.000 ÷ 100.000 m³)

VV2

grandi (> 100.000 m³)

3 Interventi

Tipologia Opere

--

Stato delle opere

--

Effetti delle opere

Migliorativi

FO1

Parzialmente migliorativi

FO2

Inefficaci o assenti

FO3

5 Valutazione del Danno

Il dissesto interessa

FE0	Aree disabitate o improduttive.
FE1	Case sparse, infrastrutture viarie minori, zone agricole o a verde pubblico.
FE2	Nuclei abitati, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie.
FE3	Centri abitati parzialmente coinvolti, insediamenti industriali e commerciali, infrastrutture viarie.
FE4	Centri abitati completamente coinvolti, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici, principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale e corsi d'acqua.

Gli elementi a rischio rientrano in una delle classi di vulnerabilità di seguito descritte

FV0	Nessun elemento risulta esposto a rischio;
FV1	Gli elementi a rischio possono subire danni estetici o danni funzionali minori;
FV2	Gli elementi a rischio hanno bassa probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;
FV3	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati;
FV4	Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti, gravemente danneggiati ed esiste la possibilità che vengano coinvolte persone.

Note

Allegare cartografia in scala 1:5.000 con la perimetrazione dell'area potenzialmente a rischio e documentazione fotografica